

## Rinuncia agli atti del giudizio

*La rinuncia agli atti del giudizio è la dichiarazione dell'attore di voler porre fine al processo prima che lo stesso giunga alla pronuncia sulla domanda dallo stesso proposta e comporta il venir meno del potere-dovere del giudice di pronunciarsi sul merito della domanda con conseguente dovere di dichiarare l'estinzione del processo.*

### Tribunale di Savona, sentenza del 8.02.2018

*...omissis...*

Con il verbale della prima udienza e con la memoria ex art. 183 n. 1 c.p.c., parte attrice ha evidenziato che, a fronte dell'affermazione di parte convenuta di non possedere l'originale del testamento impugnato, era sopravvenuto un difetto di interesse attoreo alla presente azione.

In sede di precisazione delle conclusioni, quindi, parte attrice ha concluso chiedendo dichiararsi la sopravvenuta carenza di interesse alla presente azione per fatto non imputabile agli attori, mentre parte convenuta ha chiesto dichiararsi la carenza di interesse ad agire in capo agli attori.

In sede di comparsa conclusionale, parte attrice ha parzialmente contraddetto quanto evidenziato nei precedenti atti, sostenendo che, per aversi il suo difetto di interesse ad agire, doveva esservi una formale dichiarazione della controparte a non avvalersi del testamento.

Peraltro, a parte il fatto che da subito parte convenuta aveva evidenziato di volersi avvalere di tale testamento in fotocopia (comparsa pag. 2: M.C. si riserva di esperire eventualmente, in separata sede, in caso di mancato reperimento dell'originale della scheda testamentaria, ogni azione idonea, ove d'uopo anche al fine del superamento della presunzione ex art. 684 c.c.), in ogni caso si evidenzia che la comparsa conclusionale ha solo una valenza illustrativa delle difese precedentemente assunte e non può certo modificare le conclusioni assunte ("Con le memorie di cui all'art. 190 c.p.c. le parti possono solo replicare alle deduzioni avversarie ed illustrare ulteriormente le tesi difensive già enunciate nelle comparse conclusionali e non anche esporre questioni nuove o formulare nuove conclusioni, sulle quali, pertanto, il giudice non può e non deve pronunciarsi"; Cass. 98/16).

Le parti sono concordi (salvo quanto precisato in comparsa conclusionale da parte attrice e di cui, per le ragioni di cui sopra, non può tenersi conto) nel sostenere che attualmente manca l'interesse ad una pronuncia nel merito che non potrà, quindi, essere resa.

L'applicazione dell'art. 112 c.p.c. impedisce, infatti, al Giudice di pronunciarsi sul merito della pretesa attorea, quand'anche si ritenesse che un simile interesse esiste.

In questa eventualità, infatti, con la conclusione proposta in via principale, parte attrice ha rinunciato al diritto ad una pronuncia in ordine alla fondatezza dell'impugnazione del testamento.

Le parti discutono, invece, se tale difetto sia sopravvenuto dando, quindi, vita ad un'ipotesi di cessazione della materia del contendere come sostenuto da parte attrice od originario.

Deve escludersi che il difetto di interesse sia sopravvenuto.

L'interesse ad impugnare un testamento in fotocopia, se insussistente, non esiste sin ab origine, a prescindere da quando la parte abbia avuto conoscenza dell'inesistenza dell'originale.

Ciò comporta che la domanda proposta da parte attrice deve essere rigettata, con la conseguenza che le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c.

Del resto, parte attrice ha impugnato il testamento in esame senza neppure accertarsi se parte convenuta intendeva farne uso ed in che termini. Procedendo in tal modo ha, quindi, assunto i rischi del processo.

In astratto, la richiesta di parte attrice potrebbe, poi, inquadrarsi in un'ipotesi di rinuncia all'azione o agli atti.

La prima ipotesi "costituisce un atto di disposizione del diritto in contesa" (Cass. 28146/ 13) e "si configura nel caso di riconoscimento dell'infondatezza dell'azione, accompagnato dalla dichiarazione di non voler insistere nella medesima" (Cass. 2267/90).

In questo caso, le spese di lite sono a carico della parte rinunciante (Cass. 21933/06; Cass. 18255/04; Corte App. Genova, sent. 635/16).

La rinuncia agli atti del giudizio è, invece, la dichiarazione dell'attore di voler porre fine al processo prima che lo stesso giunga alla pronuncia sulla domanda dallo stesso proposta e comporta il venir meno del potere-dovere del giudice di pronunciarsi sul merito della domanda con conseguente dovere di dichiarare l'estinzione del processo.

In astratto, quindi, potrebbe ritenersi applicabile anche tale fattispecie.

Infatti, nel caso di specie, il procuratore degli attori aveva il potere di rinunciare agli atti, come si evince dalla procura speciale in calce alla citazione.

La condotta di parte convenuta, che ha chiesto dichiararsi l'assenza di interesse alla pronuncia, equivale ad un'accettazione. In ogni caso, l'art. 306 c.p.c. richiede l'accettazione della parte che ha interesse alla prosecuzione del giudizio.

In sostanza, nel caso di rinuncia agli atti da parte dell'attore, il convenuto deve accettare solo nell'ipotesi in cui questi dimostri che la prosecuzione del giudizio gli porta un'utilità concreta (da intendersi come "possibilità di conseguire un risultato utile e giuridicamente apprezzabile" e "sussiste allorché il convenuto abbia chiesto una pronuncia nel merito o abbia, a sua volta, proposto una domanda riconvenzionale";

Cass. 1168/95; tale utilità neppure può consistere nel rimborso delle spese processuali (Cass. n. 11384/1999; Cass. 5676/03).

"L'unico presupposto che rende necessaria l'accettazione del convenuto è la sussistenza di un interesse di costui alla prosecuzione del giudizio, che non può essere rinvenuto nella sola liquidazione delle spese legali, bensì nell'esigenza di pervenire ad una sentenza di rigetto nel merito della domanda avversaria o di accoglimento della propria domanda riconvenzionale". Tribunale di Roma, Sez. IX, Tribunale Imprese e proprietà industriale, 2 maggio 2016, n. 8722 in Giur. It., 3, 2017.

In sostanza, è richiesta l'accettazione del convenuto quando la sua condotta processuale sia volta ad ottenere un provvedimento finale con effetti più favorevoli di quelli discendenti dall'estinzione del processo, mentre si esclude, che debba accettare la rinuncia il convenuto che si sia difeso pregiudizialmente in rito.

Nel caso di specie, la convenuta non ha tale interesse, visto che lei stessa ha chiesto una pronuncia che non entri nel merito della fondatezza della pretesa attorea, priva degli effetti preclusivi del giudicato (sul punto, sull'assenza di un simile effetto nel caso di dichiarazione di insussistenza dell'interesse ad agire, si veda Cass. 18160/15).

Peraltro, anche inquadrando la fattispecie nell'applicazione dell'art. 306 c.p.c., la parte convenuta dovrebbe sostenere le spese della controparte.

L'art. 306 c.p.c., u.c. attribuisce al giudice non il potere discrezionale di "provvedere" sulle spese del giudizio (compensandole o ponendole a carico di una delle parti), ma solo quello di "liquidare" le spese, le quali, in mancanza di diverso accordo tra le parti, per legge gravano sul rinunciante. "La regolamentazione delle spese in caso di rinuncia agli atti del giudizio non richiede al giudice una delibazione sulla fondatezza della domanda, giacché la natura processuale della relativa statuizione comporta semplicemente che "il rinunciante deve rimborsare le spese alle altre parti", restando in particolare preclusa, ai fini dell'attribuzione del rimborso in favore di una delle parti, ogni delibazione in merito alla corrispondenza tra l'assunzione formale della veste di parte e la titolarità del rapporto sostanziale in virtù del quale la stessa ha partecipato al giudizio. (Cass. 21933/06)

Peraltro, dal momento che la parte convenuta è stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato, i relativi importi devono essere dimezzati ex art. 130 TU spese di giustizia (Cass. 21611/17; Cass. 18167/16; Cass 20285/17). Per la determinazione delle spese di lite si è tenuto conto del valore indeterminabile della controversia, complessità semplice, valori medi per la fase di studio e introduttivi, minimi per le altre fasi.

P.Q.M.

Dichiara il difetto di interesse di parte attrice alle domande proposte;

condanna ssss. a rifondere allo Stato le spese di lite, spese che liquida in Euro 2.677,50 per compensi, oltre spese generali e accessori di legge.

Così deciso in Savona, il 7 febbraio 2018.

Depositata in Cancelleria il 8 febbraio 2018.